COMUNE DI TULA

Provincia di SASSARI

Relazione dell'Organo di Revisione

- *sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2012*

- *sullo schema di rendiconto per l'esercizio finanziario 2012*

L'organo di revisione

Comune di TULA

L'Organo di revisione

Verbale del 12.04.2013

RELAZIONE SUL RENDICONTO 2012

L'Organo di Revisione

Premesso che l'organo di revisione nella riunione in data 02/30/09/12 aprile 2013 ha:

- esaminato lo schema di rendiconto dell'esercizio finanziario 2012, unitamente agli allegati di legge, e la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2012;
- rilevato che nel suo operato si è uniformato allo statuto ed al regolamento di contabilità;
- visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
- visto il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;
- visti i principi contabili per gli enti locali emanati dall'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali;

presenta l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2012 e sulla schema di rendiconto per l'esercizio finanziario 2012 del Comune di TULA che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Li 12/04/13

Il Revisore dei Conti

Sommario

INTRODUZIONE
CONTO DEL BILANCIO

- ***Verifiche preliminari***
- ***Gestione finanziaria***
- ***Risultati della gestione***

  saldo di cassa

  risultato della gestione di competenza

  risultato di amministrazione

  conciliazione dei risultati finanziari

- ***Analisi del conto del bilancio***

  confronto tra previsioni iniziali e rendiconto

  trend storico gestione di competenza

  verifica questionari sul bilancio 2012 da parte della Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti

- ***Analisi delle principali poste***

  Entrate tributarie

  Imposta comunale sugli immobili

  Tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani

  Contributo per permesso di costruire

  Trasferimento dallo Stato e da altri enti

  Entrate extratributarie

  Proventi dei servizi pubblici

  Esternalizzazione dei servizi e rapporti con organismi partecipati

  Sanzioni amministrative e pecuniarie per violazione codice della strada

  Proventi beni dell'ente

  Spese correnti

  Spese per il personale

  Interessi passivi ed oneri finanziari diversi

  Spese in conto capitale

  Servizi per conto terzi

  Indebitamento e gestione del debito

  Utilizzo di strumenti di finanza derivata

- ***Analisi della gestione dei residui***
- ***Analisi e valutazione dei debiti fuori bilancio***
- ***Tempestività nei pagamenti***
- ***Parametri di riscontro situazione deficitarietà strutturale***
- ***Resa conto Agenti Contabili***

CONTO DEL PATRIMONIO

RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO

RENDICONTI DI SETTORE

IRREGOLARITA' NON SANATE, RILIEVI, CONSIDERAZIONI E PROPOSTE
CONCLUSIONI

INTRODUZIONE

Il sottoscritto Scanu Rag.Simona revisore nominato con delibera dell'organo consiliare del 2010;

- ricevuta la proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto per l'esercizio 2012, approvati con delibera della giunta comunale n. 30 del 27.03.2013, completi di:

  a) conto del bilancio;

  b) conto del patrimonio;

  e corredati dai seguenti allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo:

  - relazione dell'organo esecutivo al rendiconto della gestione;
  - elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;
  - delibera dell'organo consiliare n. 33 del 24/09/2012 riguardante la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e dei progetti e di verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 del T.U.E.L. ;
  - conto del tesoriere;
  - conto degli agenti contabili interni;
  - prospetto dei dati Siope e delle disponibilità liquide di cui all'art.77 quater, comma 11 del d.l.112/08 e D.M. 23/12/2009;
  - la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale (D.M. 22/2/2013);
  - attestazione, rilasciata dai responsabili dei servizi, dell'insussistenza alla chiusura dell'esercizio di debiti fuori bilancio;

- visto il bilancio di previsione dell'esercizio 2012 con le relative delibere di variazione e il rendiconto dell'esercizio 2011;
- viste le disposizioni del titolo IV del T.U.E.L ;
- visto il d.p.r. n. 194/96;
- visto l'articolo 239, comma 1 lettera d) del T.U.E.L ;
- visto il regolamento di contabilità approvato con delibera dell'organo consiliare n. 55 del 2001 e adeguato con delibera consiliare n. 2/2002.
- visti i principi contabili per gli enti locali approvati dall'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali

Dato atto che

- l'ente, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 232 del T.U.E.L., nell'anno 2012 ha adottato il seguente sistema di contabilità:
  - sistema contabile semplificato – con tenuta della sola contabilità finanziaria ed utilizzo del conto del bilancio per costruire a fine esercizio, attraverso la conciliazione dei valori e rilevazioni integrative, il conto del patrimonio;
- il rendiconto è stato compilato secondo i principi contabili degli enti locali;

Tenuto conto che

- durante l'esercizio le funzioni sono state svolte in ottemperanza alle competenze contenute nell'art. 239 del T.U.E.L avvalendosi per il controllo di regolarità amministrativa e contabile di tecniche motivate di campionamento;
- che il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei confronti delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell'ente;
- le irregolarità non sanate, i principali rilievi e suggerimenti espressi durante l'esercizio sono evidenziati nell'apposita sezione della presente relazione.

Riporta

i risultati dell'analisi e le attestazioni sul rendiconto per l'esercizio 2012.

CONTO DEL BILANCIO

Verifiche preliminari

L'organo di revisione, sulla base di tecniche motivate di campionamento, ha verificato:

- la regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle entrate e delle spese in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari;
- la corrispondenza tra i dati riportati nel conto del bilancio con quelli risultanti dalle scritture contabili;
- il rispetto del principio della competenza finanziaria nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni;
- la corretta rappresentazione del conto del bilancio nei riepiloghi e nei risultati di cassa e di competenza finanziaria;
- la corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica e gli impegni di spesa assunti in base alle relative disposizioni di legge;
- l'equivalenza tra gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa dei capitoli relativi ai servizi per conto terzi;
- i rapporti di credito e debito al 31/12/2012 con le società partecipate;
- che l'ente ha provveduto alla verifica degli obiettivi e degli equilibri finanziari ai sensi dell'art. 193 del T.U.E.L in data 24/09/2012, con delibera n.33;
- che l'ente non ha riconosciuto debiti fuori bilancio nell'esercizio finanziario 2012;
- l'adempimento degli obblighi fiscali relativi a: I.V.A., I.R.A.P., sostituti d'imposta;
- che i responsabili dei servizi hanno provveduto ad effettuare il riaccertamento dei residui con determinazione dell'ufficio finanziario n.134 del 26/03/2013.

Gestione Finanziaria

L'organo di revisione, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta che:

risultano emesse n. 745 reversali e n. 1744 mandati;

- i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e sono regolarmente estinti;
- non è stato fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria;
- non vi sono stati utilizzi, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti;
- non è stato effettuato il ricorso all'indebitamento;
- sono stati rispettati i vincoli disposti dalla tesoreria unica;
- gli agenti contabili, in attuazione degli articoli 226 e 233 del T.U.E.L., hanno reso il conto della loro gestione, allegando i documenti previsti;
- I pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coincidono con il conto del tesoriere dell'ente, Banco di Sardegna, reso entro il 30/01/2013 (termine modificato con l'art.2 quater c.6 della legge 189/2008) e si compendiano nel seguente riepilogo:

Risultati della gestione

Saldo di cassa

Il saldo di cassa al 31/12/2012 risulta così determinato:

	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1 gennaio 2012			690.176,46
Riscossioni	1.197.660,24	1.887.693,88	3.085.354,12
Pagamenti	1.152.860,12	2.439.530,03	3.592.390,15
Fondo di cassa al 31 dicembre 2012			**183.140,43**
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			
Differenza			183.140,43

La situazione di cassa dell'Ente al 31.12 degli ultimi tre esercizi, evidenziando l'eventuale presenza di anticipazioni di cassa rimaste inestinte alla medesima data del 31.12 di ciascun anno, è la seguente:

	Disponibilità	Anticipazioni
Anno 2010	1.589.780,29	
Anno 2011	690.176,46	
Anno 2012	183.140,43	

Risultato della gestione di competenza

Il risultato della gestione di competenza presenta un disavanzo di Euro 148.506,03 come risulta dai seguenti elementi:

Accertamenti	(+)	2.861.656,73
Impegni	(-)	3.010.162,76
Totale avanzo di competenza		**-148.506,03**

così dettagliati:

Riscossioni	(+)	1.887.693,88
Pagamenti	(-)	2.439.530,03
Differenza	*[A]*	-551.836,15
Residui attivi	(+)	973.962,85
Residui passivi	(-)	570.632,73
Differenza	*[B]*	403.330,12
Totale avanzo (disavanzo) di competenza	*[A] - [B]*	**-148.506,03**

Il disavanzo della gestione di competenza è stato ripianato per euro 246.426,97 mediante l'applicazione dell'avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 2011 così ripartito:

- €. 50.000,00 per spese di investimento;
- €. 196.426,97 al Titolo III per l'estinzione anticipata di mutui.

La suddivisione tra gestione corrente ed in c/capitale del risultato di gestione di competenza 2012, integrata con la quota di avanzo dell'esercizio precedente applicata al bilancio, è la seguente:

	EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE		
		consuntivo 2011	**consuntivo 2012**
	Entrate titolo I	309.928,85	301.229,82
	Entrate titolo II	1.276.541,70	1.238.384,64
	Entrate titolo III	388.449,52	355.030,63
(A)	**Totale titoli (I+II+III)**	**1.974.920,07**	**1.894.645,09**
(B)	Spese titolo I	1.814.449,78	1.638.976,27
(C)	Rimborso prestiti parte del titolo III *	111.186,56	424.713,93
(D)	**Differenza di parte corrente (A-B-C)**	**49.283,73**	**-169.045,11**
(E)	Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa corrente [eventuale]		196.426,97
(F)	Entrate diverse destinate a spese correnti di cui:	0,00	0,00
	-contributo per permessi di costruire		
	-plusvalenze da alienazione di beni patrimoniali		
	- altre entrate (specificare)		
(G)	Entrate correnti destinate a spese di investimento di cui:	0,00	0,00
	-proventi da sanzioni per violazioni al codice della strada		
	- altre entrate (specificare)		
(H)	Entrate diverse utilizzate per rimborso quote capitale		
Saldo di parte corrente (D+E+F-G+H)		**49.283,73**	**27.381,86**

	Entrate titolo IV	1.100.032,68	702.587,75
	Entrate titolo V **		
(M)	**Totale titoli (IV+V)**	**1.100.032,68**	**702.587,75**
(N)	Spese titolo II	1.100.032,68	682.048,67
(O)	**differenza di parte capitale(M-N)**		
(P)	Entrate correnti dest.ad.invest. (G)	0,00	0,00
(Q)	Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa in conto capitale [eventuale]		50.000,00
Saldo di parte capitale (O+Q)		**0,00**	**70.539,08**

E' stata verificata l'esatta corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica o vincolata e le relative spese impegnate in conformità alle disposizioni di legge come si desume dal seguente prospetto:

	Entrate accertate	***Spese impegnate***
Per funzioni delegate dalla Regione	10.522,09	10.522,09
Per fondi comunitari ed internazionali		
Per imposta di scopo		
Per contributi in c/capitale dalla Regione	405.345,76	405.345,76
Per contributi in c/capitale dalla Provincia		
Per contributi straordinari		
Per monetizzazione aree standard		
Per proventi alienazione alloggi e.r.p.		
Per entrata da escavazione e cave per recupero ambientale		
Per sanzioni amministrative pubblicità		
Per imposta pubblicità sugli ascensori		
Per canone depurazione acque		
Per sanzioni amministrative codice della strada(parte vincolata)		
Per contributi in conto capitale		
Per contributi c/impianti		
Per mutui		
Totale	405.345,76	405.345,76

Al risultato di gestione 2012 hanno contribuito entrate correnti e spese correnti di carattere eccezionale e non ripetitivo.

Entrate	importo
ICI recupero evasione	10.000,00
totale	**10.000,00**

Spese	importo
Uff. tributi	1.000,00
Spese varie per recupero	9.000,00
Totale	10.000,00

Risultato di amministrazione

Il risultato d'amministrazione dell'esercizio 2012, presenta un avanzo di Euro 251.914,56 come risulta dai seguenti elementi:

	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1° gennaio 2012			690.176,46
RISCOSSIONI	1.197.660,24	1.887.693,88	3.085.354,12
PAGAMENTI	1.152.860,12	2.439.530,03	3.592.390,15
Fondo di cassa al 31 dicembre 2012			**183.140,43**
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			
Differenza			183.140,43
RESIDUI ATTIVI	478.693,30	973.962,85	1.452.656,15
RESIDUI PASSIVI	813.249,29	570.632,73	1.383.882,02
Differenza			68.774
Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2012			**251.914,56**

Suddivisione dell'avanzo (disavanzo) di amministrazione complessivo		
	Fondi vincolati	
	Fondi per finanziamento spese in conto capitale	
	Fondi di ammortamento	
	Fondi non vincolati	251.914,56
	Totale avanzo/disavanzo	**251.914,56**

Nel conto del tesoriere al 31/12/2012 non sono indicati pagamenti per esecuzione forzata.

Conciliazione dei risultati finanziari

La conciliazione tra il risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione scaturisce dai seguenti elementi:

Gestione di competenza

Totale accertamenti di competenza	+	2.861.656,73
Totale impegni di competenza	-	3.010.162,76
SALDO GESTIONE COMPETENZA		**-148.506,03**

Gestione dei residui

Maggiori residui attivi riaccertati	+	
Minori residui attivi riaccertati	-	75.192,74
Minori residui passivi riaccertati	+	68.793,10
SALDO GESTIONE RESIDUI		**-6.399,64**

Riepilogo

SALDO GESTIONE COMPETENZA		-148.506,03
SALDO GESTIONE RESIDUI		-6.399,64
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO		
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO		406.820,23
AVANZO (DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2012		**251.914,56**

Il risultato di amministrazione negli ultimi tre esercizi è stato il seguente:

	2010	2011	2012
Fondi vincolati			
Fondi per finanziamento spese in c/capitale			
Fondi di ammortamento			
Fondi non vincolati	275.224,32	406.820,23	251.914,56
TOTALE	**275.224,32**	**406.820,23**	**251.914,56**

Il revisore dei conti per il prossimo consuntivo, invita il responsabile dell'ufficio finanziario a provvedere all' esatta distinzione dell'avanzo di amministrazione, nel pieno rispetto di quanto dettato dall'art.187 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale dispone che lo stesso debba essere distinto in fondi non vincolati, fondi vincolati, fondi per finanziamento spese in conto capitale e fondi di ammortamento.

L'avanzo d'amministrazione non vincolato è opportuno sia utilizzato secondo le seguenti priorità:

a. per finanziamento debiti fuori bilancio;
b. al riequilibrio della gestione corrente;
c. per accantonamenti per passività potenziali (derivanti da contenzioso, derivati ecc.);
d. al finanziamento di maggiori spese del titolo II e/o estinzione anticipata di prestiti.

Come stabilito dal comma 3 bis dell'art.187 del Tuel, l'avanzo d'amministrazione non vincolato non potrà essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 (utilizzo di entrate a destinazione specifica) e 222 (anticipazione di tesoreria).

Nel caso di assunzione di prestiti per una durata superiore alla vita utile del bene finanziato è opportuno suggerire una estinzione anticipata del prestito con utilizzo dell'avanzo d'amministrazione non vincolato.

Analisi del conto del bilancio

Confronto tra previsioni iniziali e rendiconto 2012

Entrate		**Previsione iniziale**	**Rendiconto 2012**	**Differenza**	**Scostam.**
Titolo I	Entrate tributarie	324.000,00	301.229,82	-22.770,18	*-7%*
Titolo II	Trasferimenti	1.234.719,30	1.238.384,64	3.665,34	*0%*
Titolo III	Entrate extratributarie	378.054,31	355.030,63	-23.023,68	*-6%*
Titolo IV	Entrate da trasf. c/capitale	1.025.385,02	702.587,75	-322.797,27	*-31%*
Titolo V	Entrate da prestiti				*#DIV/0!*
Titolo VI	Entrate da servizi per conto terzi	279.549,37	264.423,89	-15.125,48	*-5%*
Avanzo di amministrazione applicato		50.000,00	246.426,97	196.426,97	-----
Totale		**3.291.708,00**	**3.108.083,70**	**-183.624,30**	***-6%***

Spese		**Previsione iniziale**	**Rendiconto 2012**	**Differenza**	**Scostam.**
Titolo I	Spese correnti	1.819.506,57	1.638.976,27	-180.530,30	*-10%*
Titolo II	Spese in conto capitale	1.075.385,02	682.048,67	-393.336,35	*-37%*
Titolo III	Rimborso di prestiti	117.267,04	424.713,93	307.446,89	*262%*
Titolo IV	Spese per servizi per conto terzi	279.549,37	264.423,89	-15.125,48	*-5%*
Totale		**3.291.708,00**	**3.010.162,76**	**-281.545,24**	***-9%***

La maggior differenza tra quanto previsto e quanto accertato si riscontra al Titolo IV° e III° delle entrate e conseguentemente al Titolo II° delle spese, per il venir meno delle entrate derivanti dalla produzione della centrale eolica e da contributi RAS per quanto riguarda il Titolo IV° e per estinzione anticipata dei mutui per quanto riguarda il Titolo III°.

Trend storico della gestione di competenza

Entrate		2010	2011	2012
Titolo I	Entrate tributarie	470.057,37	309.928,85	301.229,82
Titolo II	Entrate da contributi e trasferimenti correnti	1.331.384,11	1.276.541,70	1.238.384,64
Titolo III	Entrate extratributarie	295.030,11	388.449,52	355.030,63
Titolo IV	Entrate da trasf. c/capitale	2.268.483,59	1.100.032,68	702.587,75
Titolo V	Entrate da prestiti	285.042,18		
Titolo VI	Entrate da servizi per c/ terzi	261.140,11	217.195,94	264.423,89
Totale Entrate		4.911.137,47	3.292.148,69	2.861.656,73

Spese		2010	2011	2012
Titolo II	Spese correnti	1.923.776,56	1.814.449,78	1.638.976,27
Titolo II	Spese in c/capitale	2.547.709,57	1.100.032,68	682.048,67
Titolo III	Rimborso di prestiti	96.190,33	111.186,56	424.713,93
Titolo IV	Spese per servizi per c/ terzi	261.140,11	217.195,94	264.423,89
Totale Spese		4.828.816,57	3.242.864,96	3.010.162,76

Avanzo (Disavanzo) di competenza (A)	**82.320,90**	**49.283,73**	**-148.506,03**
Avanzo di amministrazione applicato (B)			**246.426,97**
Saldo (A) +/- (B)	**82.320,90**	**49.283,73**	**97.920,94**

Esame questionario bilancio di previsione anno 2012 da parte della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti

La Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti nell'esame del questionario relativo al bilancio di previsione per l'esercizio 2012, trasmesso nei termini previsti dalla legge , non ha ad oggi, richiesto alcun provvedimento correttivo per ristabilire la sana gestione finanziaria e contabile.

Analisi delle principali poste

Entrate Tributarie

Le entrate tributarie accertate nell'anno 2012, presentano i seguenti scostamenti rispetto alla a quelle accertate nell'anno 2011:

	Rendiconto 2011	*Rendiconto 2012*
Categoria I - Imposte		
I.C.I.	120.000,00	
IMU		136.000,00
I.C.I. accertamento parco eolico	20.000,00	
I.C.I. per liquid.accert.anni pregessi	9.372,38	10.000,00
Addizionale IRPEF		
Addizionale sul consumo di energia elettrica	21.173,76	5.390,75
Compartecipazione IRPEF		
Imposta di scopo		
Imposta sulla pubblicità	382,71	385,88
Altre imposte		
Totale categoria I	*170.928,85*	*151.776,63*
Categoria II - Tasse		
Tassa rifiuti solidi urbani	130.000,00	140.195,29
TOSAP	9.000,00	9.257,90
Tasse per liquid/ accertamento anni pregressi		
Contributo per permesso di costruire		
Altre tasse		
Totale categoria II	*139.000,00*	*149.453,19*
Categoria III - Tributi speciali		
Diritti sulle pubbliche affissioni		
Altri tributi propri		
Totale categoria III		
Totale entrate tributarie	***309.928,85***	***301.229,82***

In merito all'attività di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti l'organo di revisione rileva che ci sono state entrate derivanti da recupero evasione così come era stato previsto nel Bilancio di Previsione.

	Previste	Accertate	Riscosse
Recupero evasione Ici	10.000,00	10.000,00	4.360,00
Recupero evasione Tarsu			
Recupero evasione altri tributi			
Totale	**10.000,00**	**10.000,00**	**4.360,00**

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per recupero evasione è stata le seguente:

Residui attivi al 1/1/2012	20.000,00
Residui riscossi nel 2012	0,00
Residui eliminati	0,00
Maggiori residui	0,00
Residui al 31/12/2012	20.000,00

Detta previsione di entrata è relativa ad ICI del parco eolico, accertata dall'ufficio nel 2011 ma non ancora riscossa.

Si evidenzia la necessità di potenziare l'attività di accertamento e riscossione dei tributi comunali, con invio agli uffici interessati, anche in conformità ai nuovi obblighi imposti dalle Leggi Finanziarie 2008 e successive, di porre in essere atti necessari a prevenire e/o reprimere comportamenti elusivi o evasivi delle imposte e tasse comunali.

Tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani

Il conto economico dell'esercizio 2012 del servizio raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani presente i seguenti elementi:

Ricavi:		
- da tassa	140.195,29	
- da addizionale		
- da raccolta differenziata		
- altri ricavi		
Totale ricavi		140.195,29
Costi:		
- racc,, tras.rifiuti solidi urbani e assimilat	138.875,98	
- raccolta differenziata		
- smaltimento		
- altri costi	3.000,00	
Totale costi		141.875,98
Percentuale di copertura		**98,82%**

La percentuale di copertura prevista era del 98,82%

Il revisore ricorda che dall'esercizio finanziario 2013 dovrà essere previsto il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi istituito con l'art.14 del d.l. 201/2011 in sostituzione della Tarsu relativa addizionale ex Eca o della TIA. La previsione dovrà essere suddivisa come segue:

- tariffa per servizio rifiuti;
- maggiorazione 0,30 a metro quadro per servizi indivisibili ; (è possibile aumentare la maggiorazione fino a 0,40 euro e graduarla in ragione della tipologia di immobile e della zona ove è ubicato).

La tariffa dovrà essere determinata sulla base della copertura integrale dei costi del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, dei rifiuti assimilati e dei costi dei servizi indivisibili.
Il tributo dovendo essere versato esclusivamente al Comune, in bilancio dovrà essere prevista la spesa per la gestione del servizio.
(il comma 29 dell'art14 del d.l. 201/2011. consente con regolamento la previsione, per i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, di prevede una tariffa con natura di corrispettivo. In tal caso la tariffa è riscossa dall'affidatario del servizio di gestione dei rifiuti).

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per tassa per la raccolta rifiuti solidi urbani è stata le seguente:

Residui attivi al 1/1/2012	169.915,38
Residui riscossi nel 2012	132.137,62
Residui eliminati	14.656,66
Residui al 31/12/2012	23.121,10

Osservazioni: Il revisore prende atto che sono stati eliminati i residui di cui sopra poiché inesigibili.

Contributi per permesso di costruire

Gli accertamenti negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione:

	Accertamento 2010	**Accertamento 2011**	**Accertamento 2012**
Residui rim.da risc. l'1.01	0,00	0,00	0,00
accertamenti	6.255,04	8.233,89	8.592,95
riscossioni	6.255,04	8.233,89	8.592,95
Residui rim. Al 31/12	0,00	0,00	0,00

La destinazione percentuale del contributo al finanziamento della spesa del titolo I è stata la seguente:

- anno 2009 0,00% (limite massimo 50% per spese correnti e 25% per spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale)
- anno 2010 0,00% (limite massimo 50% per spese correnti e 25% per spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale;

- anno 2011 0,00% (limite massimo 50% per spese correnti e 25% per spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale;
- anno 2012 0,00% (limite massimo 50% per spese correnti e 25% per spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale;

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per contributo per permesso di costruire è stata le seguente:

Residui attivi al 1/1/2012	0,00
Residui riscossi nel 2012	0,00
Residui eliminati	0,00
Residui al 31/12/2012	0,00

Trasferimenti dallo Stato e da altri Enti

L'accertamento delle entrate per trasferimenti presenta il seguente andamento:

	2010	*2011*	*2012*
Contributi e trasferimenti correnti dello Stato	385.024,11	377.079,11	365.212,16
Contributi e trasferimenti correnti della Regione	906.545,61	885.729,34	859.050,39
Contributi e trasferimenti della Regione per funz. Delegate	33.114,39	9.935,40	10.522,09
Contr. e trasf. da parte di org. Comunitari e internaz.li			
Contr. e trasf. correnti da altri enti del settore pubblico	6.700,00	3.797,85	3.600,00
Totale	**1.331.384,11**	**1.276.541,70**	**1.238.384,64**

E' stato verificato che l'Ente non ha ottenuto nell'anno 2012 contributi straordinari.

Entrate Extratributarie

La entrate extratributarie accertate nell'anno 2012, presentano i seguenti scostamenti rispetto a quelle accertate nell'anno 2011:

	Rendiconto 2011	*Rendiconto 2011*
Servizi pubblici	56.859,11	32.148,77
Proventi dei beni dell'ente	138.813,03	122.464,78
Interessi su anticip.ni e crediti	4.851,01	426,49
Utili netti delle aziende		
Proventi diversi	187.926,37	199.990,59
Totale entrate extratributarie	**388.449,52**	**355.030,63**

Proventi dei servizi pubblici

Si attesta che l'ente non essendo in dissesto finanziario, ne strutturalmente deficitario in quanto non supera oltre la metà dei parametri obiettivi definiti dal decreto del Ministero dell'Interno n. 217 del 10/6/2003, ed avendo presentato il certificato del rendiconto 2011 entro i termini di legge, non ha l'obbligo di assicurare la copertura minima dei costi dei servizi a domanda individuale, acquedotto e smaltimento rifiuti.
Si riportano di seguito un dettaglio dei proventi e dei costi dei servizi realizzati dall'ente suddivisi tra servizi a domanda individuale, servizi indispensabili e servizi diversi .

Servizi a domanda individuale			
	Entrate/proventi accert. 2012	***Spese/costi imp. 2012***	***% di copertura 2012***
Asilo nido			
Impianti sportivi	475,00	2.991,47	16
Mattatoi pubblici			
Mense scolastiche	19.498,27	22.000,00	89
Stabilimenti balneari		-	
Musei, pinacoteche, gallerie e mostre	-	-	
Uso di locali adibiti a riunioni			
trasporto alunni			
Totale	**19.973,27**	**24.991,47**	**80**

In merito si osserva: Relativamente alla gestione degli impianti sportivi , il Revisore evidenzia una spesa per la gestione degli stessi, rispetto alla bassa previsione dei proventi, per cui si invita l'amministrazione a predisporre la stipula di convenzioni per regolarizzare i rapporti tra l'Ente e gli utenti che usufruiranno di detti impianti, prevedendo il pagamento di un canone d'uso per garantire una percentuale di copertura dei costi di detto servizio, così come previsto dalla legge, soprattutto in considerazione dei tagli previsti sul Bilancio 2013, per quanto concerne i trasferimenti Statali e Regionali oltre ai vincoli posti dal rispetto del Patto di Stabilità.

Nella considerazione che il comma 26 dell'art.34 del D.L. n.179/2012 ha soppresso la qualifica di servizio a domanda individuale al servizio di illuminazione votiva, l'Organo di revisione invita l'ente ad attivare le procedure per l'affidamento dello stesso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e in particolare l'articolo 30 e, qualora ne ricorrano le condizioni,l'articolo 125.

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada (art. 208 d.lgs. 285/92)

Le somme accertate negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione:

Accertamento 2010	Accertamento 2011	Accertamento 2012
623,48	2.186,65	838,16

La parte vincolata del (50%) risulta destinata come segue:

	Rendiconto 2010	Rendiconto 2011	Rendiconto 2012
Spesa Corrente	623,48	2.186,65	838,16
Spesa per investimenti	0,00,	0,00	0,00

La movimentazione delle somme rimaste a residuo è stata le seguente:

Residui attivi al 1/1/2012	55,00
Residui riscossi nel 2012	0,00
Residui eliminati	55,00
Residui al 31/12/2012	0,00

Utilizzo plusvalenze

Non sono state utilizzate entrate da plusvalenze da alienazioni di beni.

Proventi dei beni dell'ente

Le entrate accertate nell'anno 2012 sono diminuite rispetto a quelle del 2011 e riguardano principalmente:

- fitti attivi su fabbricati per €. 27.667,94,
- fitti attivi su fondi rustici per €. 29.261,83,
- proventi da Energia G.S.E. per €. 28.000,00,
- proventi e rendite patrimoniali diversi-Utilizzo attrezzature comunali €. 15.123,00,
- beni e pertinenze del demanio stradale e comunale-canone di concessione per €. 13.412,01.

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per canoni di locazione è stata le seguente:

Residui attivi al 1/1/2012	61.959,72

Residui riscossi nel 2012	57.505,46
Residui eliminati	1.638,13
Residui al 31/12/2012	2.816,13

Detti canoni sono relativi a :

- fitti attivi su fabbricati,
- fitti attivi su fondi rustici,
- fitti attivi nuova centrale eolica in terreno Comune di Erula anni precedenti,
- fitto terreni comunali a privati.

Spese correnti

La comparazione delle spese correnti, riclassificate per intervento, impegnate negli ultimi tre esercizi evidenzia:

Classificazione delle spese correnti per intervento

		2010	2011	2012
01 -	Personale	445.629,80	461.919,93	445.972,47
02 -	Acquisto di beni di consumo	82.130,86	77.374,41	76.706,82
	e/o di materie prime			
03 -	Prestazioni di servizi	953.668,70	837.212,23	700.661,02
04 -	Utilizzo di beni di terzi			
05 -	Trasferimenti	339.896,59	324.511,94	287.559,24
06 -	Interessi passivi e oneri	67.887,72	75.523,22	99.509,86
	finanziari diversi			
07 -	Imposte e tasse	27.735,62	27.941,52	27.898,87
08 -	Oneri straordinari della	6.827,27	9.966,53	667,99
	gestione corrente			
Totale spese correnti		**1.923.776,56**	**1.814.449,78**	**1.638.976,27**

Spese per il personale

La spesa di personale sostenuta nell'anno 2012 rientra nei limiti di cui all'art.1, comma 562 per i Comuni non soggetti al patto di stabilità della legge 296/06.

	anno 2008	anno 2012
spesa intervento 01	496.900,00	445.972,47
spese incluse nell'int.03		
irap	29.350,00	27.898,87
altre spese di personale		
spese escluse	85.651,00	54.826,22
totale spese di personale	440.599,00	419.045,12

Le componenti considerate per la determinazione della spesa di cui sopra sono le seguenti:

1) Retribuzioni lorde al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato	354.999,12
2) Spese per collaborazione coordinata e continuativa o altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni	
3) Eventuali emolumenti a carico dell'Amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili	
4) Spese sostenute dall'Ente per il personale in convenzione (ai sensi degli articoli 13 e 14 del CCNL 22 gennaio 2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto	
5) Spese sostenute per il personale previsto dall'art. 90 del d.l.vo n. 267/2000	
6) Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, commi 1 e 2 D.lgs. n. 267/2000	
7) Spese per personale con contratto di formazione lavoro	
8) Spese per personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture ed organismi partecipati e comunque facenti capo all'ente	
9) Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori	89.687,55
10) IRAP	27.898,87
11) Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo	1.285,80
12) Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando	
13) Segreteria Convenzionata	
	473.871,34

Le componenti escluse dalla determinazione della spesa sono le seguenti:

1) Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti regionali ,comunitari o privati	
2) Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività elettorale con rimborso dal Ministero dell'Interno	
3) Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	81,60
4) Spese per il personale trasferito dalla regione per l'esercizio di funzioni delegate	
5) Spese per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro	
6) Spese per il personale appartenente alle categorie protette	
7) Spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici	
8) Spese per personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato di lavoro flessibile finanziato con quote di proventi per vioalzione codice della strada	
9) incentivi per la progettazione	
10) incentivi per il recupero ICI	
11) diritto di rogito	4.689,00
12) spese di segreteria convenzionata	50.055,62
Totale	54.826,22

PER LA FORMAZIONE NON E' STATA INSERITA LA SOMMA DI EURO 1.250,00 PREVISTA NEL FONDO DEL SALARIO ACCESSORIO DERIVANTE DA CONTRIBUTO REGIONALE E NON DA FONDI COMUNALI.

Contrattazione integrativa

L'organo di revisione sottolinea che gli istituti contrattuali previsti dall'accordo decentrato devono essere improntati ai criteri di premialità, riconoscimento del merito e della valorizzazione dell'impegno e della qualità della prestazione individuale del personale nel raggiungimento degli obiettivi programmati dall'ente come disposto dall'art. 40 bis del d.lgs.165/2001 e che le risorse previste dall'accordo medesimo sono compatibili con la programmazione finanziaria del comune e con i vincoli di bilancio.
L'organo di revisione richiede che gli obiettivi siano definiti prima dell'inizio dell'esercizio ed in coerenza con quelli di bilancio ed il loro conseguimento costituisca condizione per l'erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa. (art.5, comma 1 del d..lgs. 150/2009).
Il Revisore ricorda inoltre che in base all'art. 9, comma 2-bis del D.L. 78/2010 ,nella conversione in legge della manovra finanziaria è stato aggiunto uno specifico vincolo alla contrattazione decentrata, stabilendo che per gli anni 2011-2012-2013 le relative risorse (comprese quelle relative alla dirigenza) non potranno superare l'importo del 2010.
Nella seconda disposizione di tale comma, viene imposto che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale debba essere automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio: ciò significa, quindi, che in caso di riduzione del personale in servizio anche la parte fissa del fondo dovrà subire una decurtazione (per esempio, se in un Comune di 20 dipendenti si verificano 2 cessazioni senza sostituzione, il nuovo fondo non potrà superare il 90 % di quello precedente).

Spese di personale a tempo determinato di cui all'art. 9, c. 28, d.l. n. 78/2010:

Anno 2009 €. 33.900,00 di cui il 50% ammonta ad €. 16.800,00 comprensivo di oneri;
Anno 2012 €. 21.651,66.
Il posto di Categoria C a tempo determinato è stato trasformato a tempo indeterminato dal 1 settembre a seguito di espletamento di concorso.

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

La spese per interessi passivi sui prestiti, in ammortamento nell'anno 2012, ammonta ad euro 99.509,86 e rispetto al residuo debito al 01/01/2012, determina un tasso medio del 5,68%.
In rapporto alle entrate accertate nei primi tre titoli l'incidenza degli interessi passivi è del 5,25%.

Spese per acquisto beni, prestazione di servizi e utilizzo di beni di terzi

In relazione ai vincoli posti dall'art. 6 del d.l. 78/2010 la spesa per l'anno 2012 è stata ridotta rispetto al rendiconto 2009. In particolare le spese per l'anno 2012 rispettano i seguenti limiti:

tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	limite	Impegnato 2012
Studi e consulenze	0,00	80%	0,00	0,00
Relazioni pubbliche,convegni,mostre, pubblicità e rappresentanza	174,62	80%	34,92	250,00
Sponsorizzazioni	0,00	100%	0,00	0,00

Missioni	616,92	50%	308,46	81,60
formazione	1.500,00	50%	750,00	0,00
Acquisto,manutenzione,noleggio, esercizio autovetture	1.109,15	20%	887,32	622,53

PER LA FORMAZIONE NON E' STATA INSERITA LA SOMMA DI EURO 1.250,00 PREVISTA NEL FONDO DEL SALARIO ACCESSORIO DERIVANTE DA CONTRIBUTO REGIONALE E NON DA FONDI COMUNALI.

Le 250,00 euro sono riferite all'impegno per un convegno sulla storia d'Italia.
Nelle spese delle auto non sono considerate le assicurazione ed i bolli.

Spese in conto capitale

Dall'analisi delle spese in conto capitale di competenza si rileva quanto segue:

Previsioni Iniziali	*Previsioni Definitive*	*Somme impegnate*	*Scostamento fra previsioni definitive e somme impegnate*	
			in cifre	*in %*
1.075.385,02	793.998,29	682.048,67	-111.949,62	-14,09

Tali spese sono state così finanziate:

Mezzi propri:			
- avanzo d'amministrazione	50000		
- avanzo del bilancio corrente			
- alienazione di beni	3.770,00		
- altre risorse			
Totale		*53.770,00*	
Mezzi di terzi:			
- mutui			
- prestiti obbligazionari			
- contributi comunitari			
- contributi statali	22.784,33		
- contributi regionali	405.345,76		
- contributi di altri	12.727,52		
- altri mezzi di terzi	257.960,14		
Totale		*698.817,75*	
Totale risorse			752.587,75
Impieghi al titolo II della spesa			682.048,67
DIFFERENZA			70.539,08

Indebitamento e gestione del debito

L'Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del T.U.E.L. ottenendo le seguenti percentuali d'incidenza degli interessi passivi al 31.12, per ciascuno degli anni 2010, 2011,2012 sulle entrate correnti:

2010	2011	2012
3,38	4,23	4,74

L'indebitamento dell'ente ha avuto la seguente evoluzione:

Anno	2010	2011	2012
Residuo debito	1.698.554,14	1.887.405,99	1.751.602,48
Nuovi prestiti	285.042,18		
Prestiti rimborsati	96.190,33	111.186,56	116.727,51
cont.in c/cap.Ministero			
Estinzioni anticipate		24.616,95	307.986,42
Totale fine anno	**1.887.405,99**	**1.751.602,48**	**1.326.888,55**

Per l'anno 2011 la somma di €. 24.616,95 in meno è dovuta ad un minor mutuo contratto.
L'Ente nell'anno 2012 ha estinto anticipatamente dei mutui.

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Anno	2010	2011	2012
Oneri finanziari	67.887,72	75.523,22	99.509,86
Quota capitale	96.190,33	111.186,56	116.727,51
Totale fine anno	**164.078,05**	**186.709,78**	**216.237,37**

Utilizzo di strumenti di finanza derivata in essere

L'Ente non ha in corso nell'anno 2012, contratti di finanza derivata.

Contratti di Leasing

L'ente non ha in corso al 31/12/2012 i contratti di locazione finanziaria.

Servizi per conto terzi

L'andamento delle entrate e delle spese dei Servizi conto terzi è stato il seguente:

	RISCOSSIONI		PAGAMENTI	
SERVIZI CONTO TERZI	***2011***	***2012***	***2011***	**2012**
Ritenute previdenziali al personale	44.564,05	45.972,56	44.564,05	45.972,56
Ritenute erariali	123.903,63	108.812,79	123.903,63	108.812,79
Altre ritenute al personale c/terzi	4.601,80	3.082,40	4.601,80	3.082,40
Depositi cauzionali	580,00	450,00		
Fondi per il Servizio economato	1.549,37	1.549,37	1.549,37	1.549,37
Depositi per spese contrattuali				
Altre per servizi conto terzi	28.620,87	36.154,40	18.944,52	36.764,33
Totale	**203.819,72**	**196.021,52**	**193.563,37**	**196.181,45**

I pagamenti contenuti nella voce "altri per servizi conto terzi" hanno riguardato le seguenti tipologie di spese :

	2.011	**2.012**
spese elettori all'Estero	14.460,80	12.653,20
spese registr. Contratti	203,12	
contr.utenti estate al mare e/o colonie	2.524,00	4.014,12
spese per manif. Ludoteca ecc.	40,00	
erroneo pagamento su ccp e/o fattura	249,60	2.468,40
rimb. INAIL		1.295,99
spese comunità alloggio		8.100,00
anticipo spese per ripr. Campo calcetto	880,00	
acquisto buste biodegradabili	587,00	
quota utenti per laboratori vari		669,40
referendum regionali		7.563,22
Totale	18.944,52	36.764,33

Analisi della gestione dei residui

L'organo di revisione ha verificato il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui attivi e passivi disposti dagli articoli 179,182,189 e 190 del T.U.E.L..
I residui attivi e passivi esistenti al primo gennaio 2012 sono stati correttamente ripresi dal rendiconto dell'esercizio 2011.
L'ente ha provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2012 come previsto dall'art. 228 del T.U.E.L. dando adeguata motivazione.
I risultati di tale verifica sono i seguenti:

Residui attivi

Gestione	*Residui iniziali*	*Residui riscossi*	*Residui da riportare*	*Totale residui accertati*	*Residui stornati*
Corrente Tit. I, II, III	711.890,91	575.166,42	100.754,86	675.921,28	35.969,63
C/capitale Tit. IV, V	1.017.964,19	600.802,64	377.938,44	978.741,08	39.223,11
Servizi c/terzi Tit. VI	21.691,18	21.691,18		21.691,18	
Totale	1.751.546,28	1.197.660,24	478.693,30	1.676.353,54	75.192,74

Residui passivi

Gestione	*Residui iniziali*	*Residui pagati*	*Residui da riportare*	*Totale residui impegnati*	*Residui stornati*
Corrente Tit. I	570.018,48	375.356,56	145.809,76	521.166,32	48.852,16
C/capitale Tit. II	1.418.230,30	754.993,93	643.416,85	1.398.410,78	19.819,52
Rimb. prestiti Tit. III					
Servizi c/terzi Tit. IV	46.653,73	22.509,63	24.022,68	46.532,31	121,42
Totale	2.034.902,51	1.152.860,12	813.249,29	1.966.109,41	68.793,10

Risultato complessivo della gestione residui

Maggiori residui attivi				
Minori residui attivi				75.192,74
Minori residui passivi				68.793,10
SALDO GESTIONE RESIDUI				-6.399,64

Insussistenze ed economie

Gestione corrente				-12.882,53
Gestione in conto capitale				19.403,59
Gestione servizi c/terzi				-121,42
Gestione vincolata				
VERIFICA SALDO GESTIONE RESIDUI				6.399,64

Nel conto del bilancio dell'anno 2012 risultano:

- residui attivi di parte corrente anteriori all'anno 2008 per Euro 0,00
- residui attivi del titolo IV anteriori all'anno 2008 per Euro 22.247,96.

Dalla verifica effettuata sui residui attivi, il Revisore ha rilevato la sussistenza della ragione del credito,comunque a tal riguardo, il Revisore invita i responsabili degli uffici ad effettuare una attenta ed accurata valutazione degli stessi, affinchè si provveda a velocizzare e migliorare i procedimenti di riscossione degli stanziamenti di bilancio, oggetto di accertamenti.

L'organo di revisione rileva che nel conto del bilancio non sono conservati residui passivi del titolo II, costituiti negli esercizi precedenti all'anno 2008, per i quali non è ancora iniziata la procedura di gara.

Il Revisore invita l'amministrazione ed i responsabili a voler procedere immediatamente ad attivare le procedure di gara per i residui anteriori al 2009 e per i residui per i quali è stata attivata la procedura di gara, si esorta a dare priorità alla chiusura delle opere in corso e ad individuare le eventuali economie.

Analisi "anzianità" dei residui

RESIDUI	Esercizi precedenti	2008	2009	2010	2011	2012	Totale
ATTIVI							
Titolo I			152,12	6.350,08	59.057,77	156.291,08	221.851,05
di cui Tarsu			152,12	6.350,08	16.618,90	139.282,53	
Titolo II					10.775,06	303.202,82	313.977,88
Titolo IIII	16.570,29		1.243,51		6.606,03	40.612,52	65.032,35
di cui Tia							
di cui per sanzioni codice strada						100,00	
TitoloIV	59.747,96	27.577,50		22.000,00	255.101,19	405.454,06	769.880,71
Titolo V	13.511,79						13.511,79
Titolo VI						68.402,37	68.402,37
Totale	**89.830,04**	**27.577,50**	**1.395,63**	**28.350,08**	**331.540,05**	**973.962,85**	**1.452.656,15**
PASSIVI							
Titolo I	20.775,19	2.245,37	5.363,78	46.843,62	70.581,80	292.293,03	438.102,79
Titolo II	53.794,57	55.958,66	39.016,83	104.797,31	389.849,48	210.097,26	853.514,11
Titolo IIII							
TitoloIV	1.358,33			21.408,35	1.256,00	68.242,44	92.265,12
Totale	**75.928,09**	**58.204,03**	**44.380,61**	**173.049,28**	**461.687,28**	**570.632,73**	**1.383.882,02**

Relativamente alla consistenza dei residui passivi soprattutto del titolo II°, il Revisore esorta il Responsabile del Settore Lavori Pubblici ad una attenta ed accurata valutazione degli stessi, affinchè si provveda a velocizzare e migliorare i procedimenti di spesa degli stanziamenti di bilancio, oggetto di impegno anche per evitare un danno all'Ente, con la restituzione immediata di parte delle economie di spesa.
In particolar modo si invita anche quest'anno ad una attenta valutazione per 3 di essi risalenti il primo, al 1990 di €. 3.215,27 ,il secondo del 2000 di €.30.804,40 ed il terzo del 2001 di €. 10.040,16. Analogo discorso per i residui passivi del Titolo I° considerato che è presente un residuo del 2002 di €. 2.775,19.

Analisi e valutazione dei debiti fuori bilancio

L'ente nel corso del 2012 non ha provveduto al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del D.Lgs 267/2000 .

L'evoluzione dei debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati è la seguente:

Rendiconto 2010	Rendiconto 2011	Rendiconto 2012
2.225,00	0,00	0,00

Rapporti con organismi partecipati

Verifica rapporti di debito e credito con società partecipate

Non è stata effettuata la verifica dei crediti e debiti reciproci alla data del 31/12/2012 con le società partecipate ai sensi dell'art. 6 del d.l. 95/2012, in quanto l'Ente ha richiesto ad Abbanoa la posizione debitoria e creditoria ma alla data attuale non ha ancora ricevuto alcuna comunicazione.

Esternalizzazione dei servizi e rapporti con organismi partecipati

1. Nel corso del 2012 l'ente ha continuato ad esternalizzare il servizio di smaltimento dei RR.SS.UU. e raccolta differenziata tramite una gestione associata con l'Unione del Logudoro, con la quale ha costituito una società in house Logudoro (Delibera di C.C. n.76 del 14/05/2010).

L'Ente non ha proceduto nell'esercizio 2012 ad ampliamento dell'oggetto.

Si rileva inoltre che l'Ente aveva costituito la Società Consortile a r.l. Asfodelo nel 1989 tra il Comune di Tula , il Consorzio CSC e la società Sinte S.R.L. avente come oggetto sociale la riqualificazione, valorizzazione e l'infrastruttura del lago Coghinas nel territorio comunale di Tula.
La società ha operato mediante affidamento in concessione da parte della Comunità Montana n.6 "Monte Acuto", giusta convenzione del 29.04.1992, per la realizzazione di un polo turistico attrezzato.
Tale convenzione prevedeva il trasferimento in proprietà a titolo gratuito al Comune di Tula di tutti gli immobili realizzati nei terreni di proprietà comunale all'avvenuto collaudo dei lavori, trasferimento avvenuto nel 2006 per un valore di Euro 3.387.518.
Avendo conseguito l'oggetto sociale, nel 2006 la società è stata messa in liquidazione non essendo prevista la gestione dei servizi del polo turistico realizzato.

Allo stato attuale, la liquidazione di detta società sta per concludersi non appena si definirà una pendenza giudiziaria tra la Società Asfodelo e la società ArtCo.
Il bilancio di previsione tiene conto degli effetti della semplificazione della varietà e della diversità delle forme associative comunali e del processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, per le quali ad ogni amministrazione comunale, dal 1 gennaio 2010 ai sensi dell'art.4 del D.L. 7 ottobre 2008, n.154 è consentita l'adesione ad una unica forma associativa, per gestire il medesimo servizio, per ciascuna di quelle previste dagli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti.
L' ente ai sensi dell'art.3, comma 28, della legge n.244/2007, ha adottato o intende adottare delibera motivata in ordine al mantenimento delle partecipazioni sussistendone i requisiti di cui al comma 27, oppure ha avviato la procedura per la cessione a terzi delle partecipazioni vietate.

Invito dell'Organo di revisione:
L'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 34, co. 20 d.l. 179/2012, convertito dalla legge 17/12/2012, n. 22, invita l'ente a verificare la conformità degli affidamenti in corso alla data del 20 ottobre 2012 alla disciplina europea ed in caso di non conformità ad adeguare gli stessi entro il 31 dicembre 2013, redigendo apposita relazione da deliberare e pubblicare sul sito internet dell'ente che dia conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisca i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, con indicazione delle compensazioni economiche se previste.

Messa in liquidazione o cessione partecipazioni di società
L'organo di revisione ricorda che Secondo la Corte dei Conti Sez. regionale di controllo per la Lombardia l'art. 14 comma 32 del d.l. n. 78/2010 può essere ricostruito nei seguenti termini:
"fermo quanto previsto dall'articolo 3, commi 27, 28 e 29 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società. Entro il 31 dicembre 2012 i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni, a meno che le società già costituite: a) abbiano, al 31 dicembre 2012, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi; b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio; c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime. Le disposizioni di cui al comma 32 non si applicano alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti; i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società; entro il 31 dicembre 2013 i predetti comuni mettono in liquidazione le società già costituite".)
Si ricorda altresì che ai sensi dell'art. 8 del D.L.98/2011, in funzione della trasparenza per le società a partecipazione pubblica, fa obbligo a tutte le amministrazioni pubbliche di pubblicare sul proprio sito istituzionale , l'elenco delle società comunque partecipate.
Si invita pertanto a verificare se tale adempimento è stato assolto.

Tempestività pagamenti

L'ente ha adottato misure ai sensi dell'art.9 della legge 3/8/2009, n.102, misure organizzative (procedure di spesa e di allocazione delle risorse) per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti.

Parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale

Dai dati risultanti dal rendiconto 2012 , l'ente non rispetta il parametro n. 1 di deficitarietà strutturale indicati nel decreto del Ministero dell'Interno del 22/2/2013.
Lo sforamento di detto parametro deriva dal fatto che il prospetto non considera l'avanzo di amministrazione applicato alle spese del Titolo III (estinzione anticipata di mutui) bensì solo quello applicato alle spese di investimento.

RESA DEL CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI

Che in attuazione dell'articoli 226 e 233 del Tuel i seguenti agenti contabili, hanno reso il conto della loro gestione entro il 31/01/2013, con determina Uff. Finanziario, registro generale n. 31 del 30/01/2013 :

Tesoriere	Banco di Sardegna
Economo	Rag. Sechi Anna
Uff. Anagrafe	*Rag. Sanna Antonia*
Biblioteca	*Campesi M.Stefania,*
Vigili Urbani	*Dasara/Pisoni*

CONTO DEL PATRIMONIO

Attivo	31/12/2011	Variazioni da conto finanziario	Variazioni da altre cause	31/12/2012
Immobilizzazioni immateriali			-	-
Immobilizzazioni materiali	6.192.975,96			6.192.975,96
Immobilizzazioni finanziarie				-
Totale immobilizzazioni	**6.192.975,96**	**-**	**-**	**6.192.975,96**
Rimanenze				-
Crediti	1.751.546,28			1.751.546,28
Altre attività finanziarie				-
Disponibilità liquide	690.176,46			690.176,46
Totale attivo circolante	*2.441.722,74*	-	-	*2.441.722,74*
Ratei e risconti				-
Totale dell'attivo	**8.634.698,70**	**-**	**-**	**8.634.698,70**
Conti d'ordine	*1.035.335,58*		-	*1.035.335,58*
Passivo				
Patrimonio netto	**1.279.093,49**			**1.279.093,49**
Conferimenti	**4.604.435,80**			**4.604.435,80**
Debiti di finanziamento	1.751.602,48			1.751.602,48
Debiti di funzionamento	570.018,48			570.018,48
Debiti per anticipazione di cassa				-
Altri debiti	429.548,45			429.548,45
Totale debiti	***2.751.169,41***	**-**	**-**	**2.751.169,41**
Ratei e risconti				**-**
Totale del passivo	**8.634.698,70**	**-**	**-**	**8.634.698,70**
Conti d'ordine	*1.035.335,58*		-	*1.035.335,58*

Nel conto del patrimonio sono rilevati gli elementi dell'attivo e del passivo, nonché le variazioni che gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione.
La verifica degli elementi patrimoniali al 31.12.2012 ha evidenziato:

A. Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni iscritte nel conto del patrimonio sono state valutate in base ai criteri indicati nell'art. 230 del T.U.E.L. e nei punti da 110 a 119 del principio contabile n. 3. I valori iscritti trovano corrispondenza con quanto riportato nell'inventario e nelle scritture contabili.
L'ente si è *dotato* di idonee procedure contabili per la compilazione e la tenuta dell'inventario, per cui, esistono rilevazioni sistematiche ed aggiornate sullo stato della effettiva consistenza del patrimonio dell'ente.

B II Crediti

E' stata verificata la corrispondenza tra il saldo patrimoniale al 31.12.2012 con il totale dei residui attivi risultanti dal conto del bilancio al netto dei depositi cauzionali(e dei crediti di dubbia esigibilità se conservati nel conto del bilancio).

B IV Disponibilità liquide

E' stata verificata la corrispondenza del saldo patrimoniale al 31.12.2012 delle disponibilità liquide con il saldo contabile e con le risultanze del conto del tesoriere.

B. Conferimenti

I conferimenti iscritti nel passivo concernono contributi in conto capitale (titolo IV delle entrate) finalizzati al finanziamento di immobilizzazioni iscritte nell'attivo.

C. I. Debiti di finanziamento

Per tali debiti è stata verificata la corrispondenza tra:

- il saldo patrimoniale al 31.12.2012 con i debiti residui in sorte capitale dei prestiti in essere (rilevabili dai prospetti riepilogativi e/o dai piani di ammortamento dei mutui);
- la variazione in aumento e i nuovi prestiti ottenuti riportati nel titolo V delle entrate;
- le variazioni in diminuzione e l'importo delle quote capitali dei prestiti rimborsate riportato nel titolo III della spesa.

C.II Debiti di funzionamento

Il valore patrimoniale al 31.12.2012 corrisponde al totale dei residui passivi del titolo I della spesa al netto dei costi di esercizi futuri rilevati nei conti d'ordine.

C.V Debiti per somme anticipate da terzi

Il saldo patrimoniale al 31.12.2012 corrisponde al totale dei residui passivi del titolo IV della spesa.

Conti d'ordine per opere da realizzare

L'importo degli "impegni per opere da realizzare" al 31.12.2012 corrisponde ai residui passivi del Titolo II della spesa con esclusione delle spese di cui agli interventi n. 7, 8, 9 e 10.

RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO

L'organo di revisione attesta che la relazione predisposta dalla giunta è stata redatta conformemente a quanto previsto dall'articolo 231 del T.U.E.L. ed esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
Nella relazione sono evidenziati i criteri di valutazione del patrimonio ,l'analisi dei principali scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni e le motivazioni delle cause che li hanno determinati.

Albo dei beneficiari di contributi e benefici di natura economica

L'ente ha provveduto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.r. del 7 aprile 2000, all'aggiornamento dell'albo dei beneficiari a cui sono stati erogati nell'anno 2012 contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi ed altri benefici di natura economica.

Piano triennale di contenimento delle spese

L'ente ai sensi dell'art.2, commi da 594 a 599 della legge 244/07, ha adottato nel 2012 il piano triennale per individuare le misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo di:

- dotazioni strumentali, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;

delle autovetture di servizio, previa verifica di fattibilità a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;

- dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

Nel piano sono indicate anche le misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso.

Il piano triennale è stato reso pubblico con la pubblicazione nel sito web.

Si ricorda che vi è l'obbligo di redigere una relazione annuale da trasmettere alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti dalla quale dovrà emergere i risparmi ottenuti.
Si invita al rispetto di detta normativa.

CONSIDERAZIONI E PROPOSTE

Monitoraggio opere pubbliche

Il Revisore raccomanda il puntuale e costante monitoraggio delle opere pubbliche, anche al fine di una agevole identificazione e valorizzazione del patrimonio.

Adeguamento Regolamenti

Per quanto concerne il regolamento di contabilità approvato con delibera dell'organo consiliare n. 55 del 2001 e adeguato con delibera consiliare n. 2/2002, il Revisore invita codesto Ente a redigere nuovo regolamento in relazione alle nuove disposizioni normative.

Avanzo di Amministrazione

Il Revisore consiglia di non utilizzare l'avanzo di amministrazione prima dell'effettivo realizzo e propone comunque di accantonare in via prudenziale una percentuale del 20% circa per poter far fronte nel corso dell'anno, ad eventuali esigenze di carattere straordinario.

Riguardo al sistema informativo contabile

L'organo di revisione, al fine di consentire il controllo delle limitazioni disposte, ritiene necessario che il sistema informativo – contabile sia organizzato per la rilevazione contestuale delle seguenti spese:

- spese di personale come individuate dall'art.1 comma 562 della legge 296/06, integrato dal comma 1, dell'art.76 della legge 133/08;
- spese per incarichi di collaborazione (art.46 legge 133/08);

Debiti fuori bilancio

Il Revisore raccomanda l'Ente di attenersi scrupolosamente al dettato dell'art. 23, comma 5 della Legge n. 289 del 27 dicembre 2002 che obbliga l'Ente alla trasmissione degli eventuali futuri atti inerenti i provvedimenti di riconoscimento di debiti posti in essere dalle amministrazioni alla competente procura della Corte dei Conti.
Per il futuro, comunque il Revisore esorta i Responsabili degli uffici a rispettare le procedure di impegno previste dalla normativa, onde evitare il sorgere di debiti fuori bilancio.

Visto di Compatibilità monetaria

Il Revisore ricorda che in ottemperanza a quanto previsto dall' art.9 c.1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, è stato previsto oltre al visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria a cura del responsabile finanziario, al visto di regolarità tecnica a cura del responsabile del servizio che impegna la spesa, anche il visto di compatibilità monetaria a cura del responsabile del servizio che impegna la spesa e che, a questo punto, influenzerà l'esecuzione della spesa in quanto se non è possibile dare parere positivo alla compatibilità monetaria, allora non si procederà ad effettuare concretamente la spesa.
Si invitano pertanto tutti i responsabili ad applicare la succitata normativa onde evitare in caso contrario, responsabilità d varia natura.

Beni dell'Ente

In ossequio a quanto disposto dalle precedenti finanziarie in materia di valorizzazione dei beni patrimoniali dell'Ente, il Revisore raccomanda l'Amministrazione di provvedere alla regolamentazione dell'utilizzo di tali beni, (regolamenti, stipule di contratti e/o atti concessori), anche al fine di rendere economicamente produttivi gli stessi.

Gestione Associata

L'art. 14, c.25 a 31 del D.L. 78/2010 sancisce l'obbligatorietà, nel prossimo futuro ,dell'esercizio in forma associata attraverso convenzioni o unioni delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni. Tale norma prevede che gli Enti non potranno svolgere singolarmente una funzione fondamentale il cui esercizio è stato demandato a una forma associata. Inoltre, una stessa funzione non può essere svolta da più di una forma associata.

Spese non quantificabili in sede di bilancio (es. rinnovi contrattuali, spese legali ecc.).

Per le stesse ,l'organo di revisione suggerisce di effettuare verifiche periodiche adottando immediato provvedimento di riequilibrio nel caso la previsione si rivelasse insufficiente.

Amministrazione aperta-Obbligo pubblicazione atti.

Il Revisore sottolinea che l'art. 18 D.L. 22 giugno 2012, n. 83. "Misure urgenti per la crescita del Paese" convertito in Legge 134/2012 rubricato "Amministrazione aperta" , ai sensi del quale:

"1. La concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e privati, sono soggetti alla pubblicità sulla rete internet, ai sensi del presente articolo e secondo il principio di accessibilità totale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

2. Nei casi di cui al comma 1 ed in deroga ad ogni diversa disposizione di legge o regolamento, nel sito internet dell'ente obbligato sono indicati:

a) il nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali; b) l'importo; c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; f) il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio.

3. Le informazioni di cui al comma 2 sono riportate, con link ben visibile nella homepage del sito, nell'ambito dei dati della sezione «Trasparenza, valutazione e merito» di cui al citato decreto legislativo n. 150 del 2009, che devono essere resi di facile consultazione, accessibili ai motori di ricerca ed in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riuso ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

4. Le disposizioni del presente articolo costituiscono diretta attuazione dei principi di legalità, buon andamento e imparzialità sanciti dall'articolo 97 della Costituzione, e ad esse si conformano entro il 31 dicembre 2012, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere g) , h) , l) , m) , r) della sostituzione, tutte le pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali, i concessionari di servizi pubblici e le società a prevalente partecipazione o controllo pubblico. Le regioni ad autonomia speciale vi si conformano entro il medesimo termine secondo le previsioni dei rispettivi Statuti.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2013, per le concessioni di vantaggi economici successivi all'entrata in vigore del presente decreto-legge, la pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di

importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare previste dal comma 1, e la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo, sotto la propria diretta responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico.

La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

6. Restano fermi l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i decreti legislativi 7 marzo 2005, n. 82, 12 aprile 2006, n. 163 e 6 settembre 2011, n. 159, l'articolo 8 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 e le ulteriori disposizioni in materia di pubblicità. Ai pagamenti obbligatori relativi ai rapporti di lavoro dipendente ed ai connessi trattamenti previdenziali e contributivi si applicano le disposizioni ad essi proprie. Il Governo, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, è autorizzato ad adottare entro il 31 dicembre 2012, previo parere della Conferenza unificata, un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a coordinare le predette disposizioni con il presente articolo ed a disciplinare le modalità di pubblicazione dei dati di cui ai commi precedenti anche sul portale nazionale della trasparenza di cui al citato decreto legislativo n. 150 del 2009. Lo stesso regolamento potrà altresì disciplinare le modalità di attuazione del presente articolo in ordine ai pagamenti periodici e per quelli diretti ad una pluralità di soggetti sulla base del medesimo titolo.

7. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e alle attività previste si farà fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente."

La norma di cui sopra pone in capo alla pubblica amministrazione una nuova forma di pubblicazione al fine della trasparenza, che viene denominata dallo stesso legislatore come forma di accessibilità totale; si tratta di un obbligo immediatamente cogente per tutti (come si desume dalla deliberazione della Civit n. 35 del 2012), anche in assenza dell'emanazione del regolamento statale, (il cui termine era fissato al 31 dicembre 2012), che avrebbe dovuto definirne le modalità attuative.

A tal riguardo si invita a prendere visione del parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali del 12/12/2012, con il quale si forniscono indicazioni sulla corretta applicazione dell'art. 18 del succitato Decreto sviluppo ed il D.l.vo 69 del 15/02/2012

Tenuto conto che il legislatore ha previsto pesanti sanzioni per l'omissione della pubblicazione (diretta responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico), si invitano tutti i responsabili a prestare la massima attenzione nella puntuale applicazione di detta normativa.

Limiti assunzione personale e piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità.

Il Revisore sottolinea che la Sezione Regionale della Corte dei Conti della Sardegna pone un severo monito di prudenza alle deroghe regionali in materia di assunzione del personale a tempo determinato ed indeterminato, invitando al rispetto dei limiti imposti dall'art. 1, commi 557/562 della legge 296/2006 e successive modifiche, per le assunzioni a tempo indeterminato e dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 per quanto concerne le assunzioni a tempo determinato.

Si ricorda che l'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 è stato oggetto diretto dell'accertamento della sentenza della Corte Costituzionale n.212/2012, la quale ne ha ritenuto la natura di principio di coordinamento della finanza pubblica non derogabile dalla Legge Regionale.

La Corte Costituzionale ha infatti dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 comma 8 , della L.R. n. 16/2011, in materia di assunzione di personale proveniente dai Centri servizi per il lavoro

(CSL e dai Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL), affermandone il contrasto con le previsioni dell'art.117 della Costituzione.
La Corte dei Conti, nelle varie deliberazioni ha sottolineato che per quanto concerne le assunzioni a tempo indeterminato, incluse quelle derivanti dalla stabilizzazione o trasformazione di rapporti a tempo indeterminato, nonché gli inquadramenti e le promozioni posti in essere in base a disposizioni delle quali venga successivamente dichiarata l'illegittimità costituzionale, sono nulle di diritto e viene ripristinata la situazione preesistente a far data dalla pubblicazione della relativa sentenza della Corte Costituzionale.
Per quanto sopra, si indicano le ultime deliberazioni della Corte dei Conti della Sezione del controllo per la Regione Sardegna nn. 3/4/9/2013.
Pertanto il Revisore esorta l'Amministrazione ed i Responsabili di competenza ad uniformarsi al dettato della menzionata Corte dei Conti.
Si ricorda inoltre che la legge di stabilità 2013 limita ulteriormente la possibilità di conferire incarichi di collaborazione da parte delle pubbliche amministrazioni.
La disposizione è contenuta nel comma 147 dell'articolo 1 della legge n. 228/2012 e ha un carattere permanente, infatti è dettata come modifica all'articolo 7, comma 6, del dlgs n. 165/2001. Essa si aggiunge ai vincoli procedurali e al tetto alla spesa introdotti dalla legislazione degli ultimi anni.
L'ambito di applicazione della disposizione è assai ampio: sono esclusi unicamente gli incarichi cosiddetti professionali, cioè quelli conferiti ai sensi del dlgs n. 163/2006, cioè il Testo unico sugli appalti. Ricordiamo che i principali incarichi professionali sono la rappresentanza in giudizio per gli avvocati e gli incarichi di progettazione, direzione lavori, collaudo ecc. per i lavori pubblici, nonché la progettazione di strumenti urbanistici. Si intendono quindi compresi nell'ambito di applicazione della disposizione sia le collaborazioni coordinate e continuative sia gli incarichi di collaborazione occasionale sia gli incarichi di consulenza, studio e ricerca.
Il rinnovo degli incarichi di collaborazione conferiti a persone fisiche è seccamente vietato.
Il secondo precetto dettato dal legislatore è l'imposizione di drastici limiti alla possibilità di prorogare questi incarichi. In primo luogo, viene previsto che ciò sia possibile solamente in presenza di circostanze eccezionali. E cioè il progetto o l'obiettivo per il cui raggiungimento l'incarico è stato conferito non è stato raggiunto e ciò non deve essere in alcun modo imputabile al collaboratore. L'innovazione di maggiore rilievo è la seguente: la proroga è consentita «ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di conferimento dell'incarico». Il che vuol dire in particolare che: l'incarico deve essere compreso nella programmazione adottata dall'ente, occorre dimostrare che non vi sono nell'ente risorse professionali in grado di svolgere quella attività, il collaboratore deve essere di norma in possesso della laurea, si deve garantire un'adeguata pubblicità preventiva alla volontà dell'ente di conferire incarichi, il compenso deve essere fissato sulla base di criteri oggettivi, l'incarico deve riguardare attività ulteriori rispetto a quelle ordinarie, il conferimento deve essere pubblicato sul sito internet, nel caso di compensi superiori a 5 mila euro occorre dare informazione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e occorre dare comunicazione al dipartimento della funzione pubblica.
Si invita l'Amministrazione ad uno scrupoloso rispetto della norma succitata.
Il Revisore inoltre ricorda che l'art. 48 comma 1 del D.lgs. 11 aprile 2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246" dispone che le Amministrazioni dello Stato, le Province, i Comuni e gli altri enti pubblici non economici predispongano piani di azioni positive tendenti ad assicurare nel loro ambito rispettivo la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne e che favoriscano il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche. Detti piani hanno durata triennale.
Si invita l'Ente al rispetto della norma menzionata.

Spese di Personale a Tempo determinato

Il Revisore ricorda che in base a quanto disposto dall'art.9, comma 28 del d.l.78/2010, come modificato dall'art.4, comma 102 della legge 12/11/2011, n.183), il ricorso ad assunzioni di lavoro flessibile, dal 1° gennaio 2012, è possibile solo nel limite del 50% delle spesa sostenuta per tali finalità nell'anno 2009 (collaborazioni coordinate e continuative, assunzioni a tempo determinato anche in applicazione degli artt. 90 e 110, commi 1 e 2 del D.Lgs 267/2000, il ricorso al lavoro accessorio e a contratti di somministrazione di manodopera, assunzioni con contratti di formazione e lavoro, ecc.).
Nel caso in cui nel 2009 gli enti locali non abbiano sostenuto alcuna spesa per prestazioni di personale "a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa" potranno assumere nel limite del 50% della spesa sostenuta prendendo a riferimento quella media sostenuta, per le stesse finalità, nel triennio 2007-2009.
(Il comma 7 dell'art. 76 del D.L. 112/2008 dispone che " E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente.
Ai fini del computo della percentuale di cui al periodo precedente si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, nè commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica alle società quotate su mercati regolamentari. Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 20 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42").
(La percentuale dell'incidenza della spese di personale è stata elevata al 50% con l'art.28, comma 11 quater del d.l.201/2011).
(L'art.4 comma 103 della legge 12/11/2011 n.183 precisa che il limite del 20% del comma 7 dell'art.76 del d.l. 112/2008, si riferisce al personale a tempo indeterminato).
(La Corte dei Conti Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 14/AUT/2011 depositata il 28/12/11, ha chiarito le modalità di calcolo per il consolidamento delle spese di personale delle società partecipate ai fini dell'incidenza percentuale sulle spese correnti).
(Il comma 557 ter dell'art.1 della legge 296/2006, dispone che in caso di mancato rispetto della riduzione di spese di personale è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione).

Riguardo alle società partecipate

Il Revisore suggerisce all'ente di dotarsi di procedure di controllo atte ad impostare e monitorare i processi decisionali in corso nelle società partecipate direttamente ed indirettamente e/o municipalizzate ,al fine di essere tempestivamente a conoscenza delle evoluzioni gestionali e, soprattutto di investimento delle stesse.
L'assunzione di personale ed il conferimento di incarichi nelle società a totale partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali, deve avvenire con le stesse modalità e criteri nel rispetto delle norme sulle procedure nelle amministrazioni pubbliche , con il rispetto dei principi di

trasparenza, pubblicità e imparzialità.
Le società obbligate devono dotarsi di regolamenti in attuazione.
L'Ente è tenuto , nell'ambito del c.d. "controllo analogo", a porre in essere un'attenta azione di direzione, coordinamento e supervisione delle attività delle società in questione, tale da indirizzare le stesse verso la realizzazione di una politica di contenimento della spesa del personale.
Si ricorda inoltre che ai sensi dell'art.13 del d.l. 223/2006, convertito in legge 248/2006 e ss.mm.:
1. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite *o partecipate* dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti, *in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali,* nonche', nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare esclusivamente con gli enti costituenti *o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, ne' in affidamento diretto ne' con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti. Le società che svolgono l'attività di intermediazione finanziaria prevista dal testo unico di cui al decreto legislativo 1°settembre 1993, n. 385, sono escluse dal divieto di partecipazione ad altre società od enti.*
2. Le società *di cui al comma 1* sono ad oggetto sociale esclusivo e non possono agire in violazione delle regole di cui al comma 1.
3. Al fine di assicurare l'effettività delle precedenti disposizioni, le società di cui al comma 1 cessano entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le attività non consentite. A tale fine possono cedere, *nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica,* le attività non consentite a terzi ovvero scorporarle, anche costituendo una separata società da collocare sul mercato, secondo le procedure del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, entro ulteriori *diciotto* mesi. *I contratti relativi alle attività non cedute o scorporate ai sensi del periodo precedente perdono efficacia alla scadenza del termine indicato nel primo periodo del presente comma.*
4. I contratti conclusi, *dopo la data di entrata in vigore del presente decreto,* in violazione delle prescrizioni dei commi 1 e 2 sono nulli. *Restano validi, fatte salve le prescrizioni di cui al comma 3, i contratti conclusi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, ma in esito a procedure di aggiudicazione perfezionate prima della predetta data.*

Riguardo alle gare bandite dal 01/1/2014 dai Comuni inferiori a 5.000 abitanti
L'organo di revisione ricorda che dal 01/01/2014,ai sensi dell'art.23 comma 4 del d.l. 201/2011, vi sarà l'obbligo di utilizzo per tutti gli acquisti di beni e servizi e per l'aggiudicazione di lavori di centrali di committenza associate costituite nell'ambito delle Unioni dei comuni o tramite specifiche convenzioni.

ACQUISTO E LOCAZIONI DI IMMOBILI

Il Revisore ricorda che in base all'art. 1 comma 138 della Legge di Stabilità, all'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
-1 bis e ter- ai sensi del DL 98/2011 art. 12, c. 1-ter dal 2014 sono vietati gli acquisti di immobili . Sono ammessi solo in caso di inderogabilità ed indilazionabilità dell'esigenza documentata ed attestata dal RUP.
In tal caso la stima è effettuata dall'agenzia del demanio, con diritto al rimborso delle spese e la notizia dell'acquisto deve essere pubblicata sul sito web, con indicazione del venditore e del prezzo.
- 1 quater – ai sensi DL 98/2011 art. 12, c. 1- quaterne per l'anno 2013 vi è il divieto di :
a) acquistare immobili,
b) stipulare contratti di locazione passiva.

Sono ammessi i rinnovi ovvero i contratti di locazione stipulati in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti.
-1 quinquies – ai sensi del DL 98/201 art. 12, c. 1- quinquies, i limiti ex commi 1-ter e 1-quater non si applicano alle operazioni di acquisto destinate a soddisfare le esigenze allocative in materia di edilizia residenziale pubblica.
1-sexies.-ai sensi del DL 98/2011 art. 12, c. 1- sexies, il divieto di acquisto ex comma 1-quater non si applica agli acquisti attuativi di programmi e piani concernenti interventi speciali aventi i seguenti requisiti:
a) realizzati al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di rimuovere gli squilibri
economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese e di favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona
b) finanziati con risorse aggiuntive ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

LIMITI DI SPESA PER ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI, AUTOVETTURE, INCARICHI CONSULENZA INFORMATICA

Il Revisore ricorda che in base all'art. 1 comma 141 della Legge di Stabilità, ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, negli anni 2013 e 2014 gli Enti locali non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili. In tal caso il collegio dei revisori dei conti o l'ufficio centrale di bilancio verifica preventivamente i risparmi realizzabili, che devono essere superiori alla minore spesa derivante dall'attuazione del presente comma. La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.
Comma 143- Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2014, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 141 non possono acquistare autovetture né possono stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture. Le relative procedure di acquisto iniziate a decorrere dal 9 ottobre 2012 sono revocate.
Comma 144- Le disposizioni dei commi da 141 a 143 non si applicano per gli acquisti effettuati per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.
Comma 146 - Le amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono conferire incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali,adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici. La violazione della disposizione di cui al presente comma è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.
Il Revisore inviata i responsabili alla puntuale e corretta applicazione di detta normativa.

Convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A - DL 95/2012: Art. 1-

Il Revisore ricorda che successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno

erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto. Le centrali di acquisto
regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., non sono soggette all'applicazione dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. La disposizione del primo periodo del presente comma non si applica alle Amministrazioni dello Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza.
Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. La presente disposizione non si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. È fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.
Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip S.p.A., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti. Nel caso di mancato esercizio del detto diritto di recesso l'amministrazione pubblica ne dà comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20

TEMPESTIVITA' NEI PAGAMENTI

Il revisore relativamente alla tempestività nei pagamenti ricorda che dal 1° gennaio 2013 con il D.Lg.vo 192/2012, è stata recepita la direttiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Si invita pertanto ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni ivi contenute, onde evitare il ravvisarsi di danno erariale ogni qualvolta l'Amministrazione si trovi obbligata al pagamento di interessi legali di mora.

CONCLUSIONI

Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto si attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e si esprime parere favorevole per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2012.

L'ORGANO DI REVISIONE

Scanu Rag. Simona